Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato 29 novembre 1941 - Anno XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI					ALLA PARTE SECONDA				
Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 100	All'Estero	Abb. annuo L. 200	Nel Regno e Colonie	Abb. annuo	L. 60	All'Estero	Abb. annuo L. 120
	» semestrale	» 50		» semestrale » 100		» semestrale	» 30		» semestrale » 60
	» trimestrale	» 25		» trimestrale » 50		» trimestrale	» 15		» trimestrale » 30
	Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4		Un fascicolo	» 2		Un fascicolo » 4

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

Nel Regno e Colonie . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 50 — Un fascicolo - Prezzi vari. | All'Estero . . . . { Abb. annuo . . . . . L. 100 — Un fascicolo - Prezzi vari raddopp.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni" della Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. L'Agenzia della Libreria dello Stato in Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3), è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*" alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato: Roma (Palazzo Ministero Finanze e Corso Umberto I, 234); Milano (Galleria Vittorio Emanuele, 3) e Napoli (Via Chiaia, 5), oppure alle Librerie sue concessionarie site in tutti i Capoluoghi di Provincia.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 28 *settembre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 17 *aprile* 1940-XVIII, *registro* 3 *Africa Italiana, foglio* 304.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO

Abdalla Omar 1°, buluc basci. — Durante aspro combattimento al grido di « Viva il V battaglione » si lanciava all'assalto contro numerose forze avversarie, trascinando col suo ardore i dipendenti finchè cadeva gravemente ferito. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Ailè Bariagaber, muntaz (*alla memoria*). — Capo arma, cadeva colpito a morte mentre a colpi di bombe a mano, respingeva il nemico che tentava di impossessarsi della mitragliatrice. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Araià Edrù, muntaz (58613). — Graduato porta ordini, non esitò mai, quanto più arduo era il compito e più intenso il fuoco nemico. ad assolvere la mansione affidatagli. Ferito riusciva a far recapitare un messaggio in tempo utile. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Asbahà Bisserat, muntaz (34952). — In aspro e lungo combattimento resisteva strenuamente ai reiterati attacchi nemici, animando con l'esempio i superstiti compagni. Con i rinforzi sopraggiunti, tra i primi, si lanciava al contrattacco che determinava la fuga dell'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Berhè Gheremariam, buluc basci. — Guidava con grande slancio e sprezzo del pericolo il suo buluc all'assalto, sotto violento fuoco nemico. Cadeva ferito sulla posizione conquistata. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Cashai Negusse, ascari (56875). — Durante un aspro combattimento durato 11 ore resisteva strenuamente all'attacco di rilevanti forze avversarie. Ferito rimaneva sul posto partecipando poi al contrattacco che volgeva in fuga l'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gaim Merrag, ascari (74244). — In aspro e lungo combattimento resisteva strenuamente ai reiterati attacchi nemici, animando con l'esempio i superstiti compagni. Con i rinforzi sopraggiunti, tra i primi, si lanciava al contrattacco che determinava la fuga dell'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gheresillassè Medhin, muntaz (45554). — Durante un furioso attacco nemico resisteva con valore sulla posizione assegnatagli. Ferito, rifiutava ogni cura e continuando il fuoco, incitava i compagni alla resistenza. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Gheresghier Cashai, ascari (82038). — Durante un aspro combattimento durato 11 ore resisteva strenuamente all'attacco di rilevanti forze avversarie. Ferito rimaneva sul posto partecipando poi al contrattacco che volgeva in fuga l'avversario. Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Hagos Bahatà, muntaz (50195). — In aspro e lungo combattimento resisteva strenuamente ai reiterati attacchi nemici, animando con l'esempio i superstiti compagni. Con i rinforzi sopraggiunti, tra i primi si lanciava al contrattacco che determinava la fuga dell'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Hagos Ghebrè, muntaz (53899). — In aspro e lungo combattimento resisteva strenuamente ai reiterati attacchi nemici, animando con l'esempio i superstiti compagni. Con i rinforzi sopraggiunti, tra i primi, si lanciava al contrattacco che determinava la fuga dell'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Hagos Voldemusè, muntaz (39222). — Durante un furioso attacco nemico resisteva con valore sulla posizione assegnatagli. Ferito, rifiutava ogni cura e continuando il fuoco, incitava i compagni alla resistenza. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Hotman Ismail, muntaz. — Graduato tiratore ferito, rimaneva al suo posto. Resa inservibile l'arma, la difendeva a colpi di baionetta, sottraendola al nemico. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mahari Ghebriet, buluc basci (11467). — Durante un furioso attacco nemico resisteva con valore sulla posizione assegnatagli. Ferito, rifiutava ogni cura e continuando il fuoco, incitava i compagni alla resistenza. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Mebrathom Hagos, ascari (74324). — Durante un furioso attacco nemico resisteva con valore sulla posizione assegnatagli. Ferito, rifiutava ogni cura e continuando il fuoco, incitava i compagni alla resistenza. — Mai Ceu, 31 marzo 1936-XIV.

Mehadom Cashai, ascari (82049). — Durante un aspro combattimento durato 11 ore resisteva strenuamente all'attacco di rilevanti forze avversarie. Ferito rimaneva sul posto partecipando poi al contrattacco che volgeva in fuga l'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mogos Tesfau, buluc basci (29073). Durante un aspro combattimento durato 11 ore resistiva strenuamente all'attacco di rilevanti forze avversarie. Ferito rimaneva sul posto partecipando poi al contrattacco che volgeva in fuga l'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mohamed Omar, muntaz. — Graduato tiratore, fu esemplare per calma e coraggioso contegno. Operò di iniziativa avveduti spostamenti allo scoperto e ferito, continuò il suo preciso tiro e micidiale, infliggendo gravi perdite al nemico. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mussa Aron, muntaz (45895). — Capo pezzo di una batteria da montagna, durante un violento combattimento, colpito da pallottola nemica, rimaneva al proprio posto fino a quando per la forte perdita di sangue sopravvenuta gli fu ordinato di lasciare la linea di fuoco. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Negusse Voldenchiel, sciumbasci (40950). Comandante di plotone mitraglieri nonostante l'intenso fuoco nemico contribuiva efficacemente col saggio impiego delle armi a contenere l'avversario. Colpito a morte un tiratore ne prendeva il posto infliggendo al nemico gravissime perdite. — Passo Mecan, 24 gennaio 1936-XIV.

Tecchiè Mahasciò, (*alla memoria*). — Comandante di buluc, cadeva eroicamente sul campo, mentre alla testa del suo reparto con ardimento e valore si slanciava in un cruento corpo a corpo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tellà Chidanè, buluc basci (23052). — Comandante di buluc fucilieri con calma eccezionale e sprezzo del pericolo assolveva al suo compito in terreno scoperto ed intensamente battuto dal fuoco nemico. Visto cadere ferito il proprio ufficiale si precipitava a soccorrerlo, continuando poi a guidare i propri uomini al combattimento, incitandoli con la voce e con l'esempio. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Temelsò Hagos, muntaz. — Porta ordini di un comando di gruppo battaglioni eritrei, ferito in aspro combattimento, preoccupato di recapitare l'ordine di cui er. latore si trascinava faticosamente fino al reparto cui l'ordine stesso era diretto. Esempio di forte sentimento del dovere. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tennà Chiflè, muntaz. — Graduato attendente, rimaneva ferito mentre con eroico slancio alla testa di pochi ardimentosi tentava ricacciare forti nuclei avversari che minacciavano di travolgere la linea. Contribuiva col proprio contegno valoroso a ristabilire la situazione. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfazien Mahari, ascari (71500). — Durante un aspro combattimento durato 11 ore resisteva strenuamente all'attacco di rilevanti forze avversarie. Ferito rimaneva sul posto partecipando poi al contrattacco che volgeva in fuga l'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfasellase Tesfaiohannes, muntaz. — Ferito in aspro combattimento, rifiutava ogni soccorso, continuando a combattere. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Tesfasillassè Chidanè, buluc basci. — In aspro e lungo combattimento, resisteva strenuamente ai reiterati attacchi nemici animando con l'esempio i superstiti compagni. Con i rinforzi sopraggiunti, tra i primi, si lanciava al contrattacco che determinava la fuga dell'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Voldù Temmanù, sciumbasci (12217). — In un contrattacco contro numeroso avversario raggiungeva tra i primi l'obiettivo assegnatogli, avuto l'ordine di portarsi con la sua mezza compagnia in un fortino, retrostante, abbandonava per ultimo la posizione raggiunta. Saputo che un ascari era rimasto sul terreno della lotta perchè ferito, con sprezzo del pericolo, sotto il fuoco nemico, ritornava sulla posizione e lo traeva in salvo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

CROCE DI GUERRA

Abrehan Chidanè, ascari (60729). — Si lanciava coi primi all'arma bianca, dimostrando grande ardimento e spirito aggressivo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Adem Omar Adibò, muntaz (33098). — In aspro e lungo combattimento resisteva strenuamente a violenti attacchi nemici, animando con l'esempio i compagni superstiti. Sopraggiunti i rinforzi, tra i primi si lanciava al contrattacco contribuendo a determinare la fuga dell'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Agos Negussé, buluc basci. — Comandante di una squadra mitraglieri caduto il tiratore, lo sostituiva all'arma, sotto intenso fuoco avversario, e vi rimaneva per sei ore, causando gravi perdite al nemico incalzante. Già distintosi in precedenti azioni. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Asfaà Biloù, buluc basci (46624). — Comandante di sezione mitraglieri, distaccato in accompagnamento di reparti fucilieri, dava prova di calma, sprezzo del pericolo e spirito aggressivo, incitando i dipendenti alla lotta. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Fessaha Gherenchiel, ascari. — Si distinse per coraggio negli assalti all'arma bianca. Con pochi compagni sostenne dura lotta contro avversari che tentavano penetrare nelle linee, sventandone il tentativo. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gheremse Uoldù, muntaz (52074). — In combattimento dava prova di grande ardire e sprezzo del pericolo, incitando col suo esempio i dipendenti alla lotta. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gherenchiel Gheremariam, buluc basci (41408). — Accortosi che forti nuclei avversari tentavano un aggiramento del reparto, si lanciava con i suoi al contrattacco, fugando il nemico ed infliggendogli gravi perdite. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Gubsa Meretab, muntaz (41274). — In aspro e lungo combattimento resisteva strenuamente a violenti attacchi nemici, animando con l'esempio i compagni superstiti. Sopraggiunti i rinforzi, tra i primi si slanciava al contrattacco contribuendo a determinare la fuga dell'avversario. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

Mesghennà Zigtà, buluc basci (47671). — Addetto ai collegamenti disimpegnava le proprie mansioni, sotto intenso fuoco avversario. Accortosi che nuclei avversari si erano infiltrati nella linea, d'iniziativa li contrattaccava coi suoi ascari e li metteva in fuga. — Passo Mecan, 31 marzo 1936-XIV.

(2867)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 21 ottobre 1941-XIX, n. 1277.

Abolizione del limite di L. 2000 di stipendio per il diritto agli assegni familiari degli impiegati del commercio, delle professioni e arti e dell'agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 22 della legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, che autorizza il Governo del Re a sopprimere, modificare, integrare le norme che regolano la materia degli assegni familiari;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1, lettera *a*), e all'art. 11, lettera *b*), del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, secondo le quali gli assegni familiari non competono agli impiegati la cui retribuzione al netto, ragguagliata a mese, superi le L. 2000 e non sono per essi dovuti i relativi contributi;

Visti l'art. 1, lettere *a*) e *b*), dei contratti collettivi 20 maggio 1940-XVIII e l'art. 4 del contratto collettivo 19 marzo 1940-XVIII, secondo i quali i limiti di retribuzione predetti non sono applicabili rispettivamente per il settore dell'industria e per quello del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati;

Ritenuta l'opportunità di adottare una norma analoga per i settori del commercio, delle professioni e arti e dell'agricoltura;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario del Partito Nazionale Fascista e con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La corresponsione degli assegni familiari, regolati dal R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233, dalla legge 6 agosto 1940-XVIII, n. 1278, e dal R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941-XIX, n. 984, è estesa agli impiegati privati dipendenti da aziende facenti parte dei settori del commercio, delle professioni e arti e dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni familiari, che abbiano una retribuzione al netto, ragguagliata a mese, superiore alle L. 2000.

I datori di lavoro sono tenuti a versare i contributi dovuti per gli assegni familiari agli impiegati suddetti limitatamente alle prime duemila lire della retribuzione mensile loro corrisposta.

Restano ferme per il settore dell'industria e per quello del credito, assicurazione e servizi tributari appaltati le particolari disposizioni previste rispettivamente dall'art. 1, lettere *a*) e *b*), dei contratti collettivi 20 maggio 1940-XVIII e dell'art. 4 del contratto collettivo 19 marzo 1940-XVIII, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui al citato R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941-XIX, n. 984.

Resta pure ferma la disposizione dell'art. 2 del predetto R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, convertito nella legge 1° agosto 1941-XIX, n. 984, per effetto della quale l'onere della maggiorazione degli assegni familiari posto a carico dello Stato non può comunque superare il limite massimo di 350 milioni di lire all'anno.

È soppressa la lettera *a*) dell'art. 1 del R. decreto-legge 17 giugno 1937-XV, n. 1048, convertito con modificazioni nella legge 25 ottobre 1938-XVI, n. 2233.

Il presente decreto entra in vigore col primo giorno del mese in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — TASSINARI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1941-XIX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 107. — MANCINI

REGIO DECRETO 10 ottobre 1941-XIX, n. 1278.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna ad accettare una donazione.

N. 1278. R. decreto 10 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi « Francesco Cavazza » di Bologna viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 1000 nominali del Prestito redimibile 3,50 % fatta in suo favore dalla signora Maria Bandiera vedova Sarti.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1941-XX

REGIO DECRETO 10 ottobre 1941-XIX, n. 1279.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare una eredità.

N. 1279. R. decreto 10 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare l'eredità disposta in suo favore dalla signora Fontana Antonia fu Lodovico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1941-XX

REGIO DECRETO 10 ottobre 1941-XIX, n. 1280.

Soppressione delle Fabbricerie di n. 12 chiese in provincia di Reggio Emilia.

N. 1280. R. decreto 10 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione delle Fabbricerie di n. 12 chiese in provincia di Reggio Emilia.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1941-XX

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1281.

Istituzione temporanea di un Regio consolato di 1ª categoria in Cernauti.

N. 1281. R. decreto 17 ottobre 1941, col quale, sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, viene istituito temporaneamente e fino al 30 giugno 1942-XX un Regio consolato di 1ª categoria in Cernauti.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1941-XX

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX.

Modificazioni al R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII relativo alla inscrizione nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1940-XIX, registro n. 15 Marina, foglio n. 27, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel R. decreto 14 ottobre 1940-XVIII, relativo alla iscrizione in via temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria dragamine, di alcune navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate, nella parte relativa al motopeschereccio *Pino,* alle parole: « dell'armatore De Giosa Angelo fu Giuseppe con sede a Bari », sono aggiunte le altre: « e dall'11 settembre 1941-XIX, dell'armatore De Giosa Emanuele fu Giuseppe con sede a Bari ».

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1941-XX
Registro n. 15 *Marina, foglio n.* 102.

(4587)

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 30 settembre 1941-XIX.

Istituzione di un assegno speciale per il personale militare e militarizzato in servizio presso le Forze armate operanti o dislocate nella zona delle operazioni.

IL DUCE

PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO

COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI

SU TUTTE LE FRONTI

Visto l'art. 251 del Codice penale dell'esercito;

Visto il R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, che stabilisce il trattamento economico spettante ai personali militari e militarizzati che fanno parte dei comandi enti, reparti e servizi costituenti le Forze armate operanti, nonchè al personale militare che presta servizio nella zona delle operazioni;

Ordina:

Art. 1.

È istituito a favore del personale militare e militarizzato, al quale spetta il trattamento economico stabilito dal Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, in aggiunta al trattamento stesso, un assegno speciale giornaliero le cui categorie e rispettive misure sono stabilite nella tabella allegata al presente bando.

Art. 2.

L'assegno giornaliero indicato nell'articolo precedente è corrisposto:

1) nella misura stabilita nella tabella allegata per la categoria *A* al personale militare e militarizzato in servizio nei fronti orientali di guerra di Stati europei alleati belligeranti;

2) nella misura stabilita nella tabella allegata per la categoria *B* al personale militare e militarizzato dislocato nel territorio del Regno d'Albania e nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia e della Grecia, occupati dalle Forze armate italiane;

3) nella misura stabilita nella tabella allegata per la categoria *C,* al personale militare e militarizzato dislocato nei territori dell'ex Regno di Jugoslavia annessi alla provincia di Fiume, nella provincia di Lubiana, nel Governatorato della Dalmazia, nelle isole di Pantelleria e Pelagie, nelle Isole italiane dell'Egeo e del Regno di Croazia.

Art. 3.

L'attribuzione dell'assegno speciale giornaliero preveduto dall'articolo precedente sospende il diritto:

a) alla indennità dovuta al personale in servizio nelle Isole italiane dell'Egeo, Saseno, Pantelleria e Pelagie, in-

dicata negli articoli 31 e 32 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583;

b) alla indennità speciale d'Albania contemplata dagli articoli 33 e 35 del Regio decreto-legge suindicato;

c) all'assegno per le Forze armate dello Stato italiano operanti in territori di Stati stranieri europei alleati di cui al primo comma dell'art. 34 del Regio decreto-legge medesimo.

Art. 4.

L'assegno speciale giornaliero di cui all'art. 1 compete anche durante i viaggi da e per i territori indicati nell'art. 2 nonchè durante la permanenza nelle rispettive acque territoriali:

a) al personale della Regia marina, a quello della Regia guardia di finanza, ramo mare, ed a quello della Regia aeronautica appartenente al servizio aereo di bordo quando siano imbarcati su navi militari;

b) al personale militare che presta servizio su navi mercantili requisite o noleggiate dallo Stato.

Art. 5.

Al personale militare o militarizzato dislocato in Albania, il trattamento economico preveduto dal R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, è corrisposto nella misura spettante secondo le disposizioni del Regio decreto-legge predetto, anche se il territorio dell'Albania non sia dichiarato, in tutto o in parte, zona delle operazioni.

Art. 6.

Il Comando Supremo, sentiti gli Stati Maggiori della Regia marina e della Regia aeronautica, ha facoltà di designare, con ordinanza, le basi navali ed aeree, le sedi di comandi, enti e stabilimenti al servizio diretto della Regia marina o della Regia aeronautica e le sedi di comandi o reparti di dette Forze armate operanti contro il nemico nelle quali non spettano al personale militare o militarizzato in esse dislocato il soprassoldo di operazioni e, limitatamente al personale militare, l'indennità per spese di rappresentanza, fissati dal R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583, per il personale che si trova nella zona delle operazioni.

Le disposizioni del comma precedente non si applicano relativamente alle basi e alle sedi predette che si trovino in territorio dichiarato o considerato zona delle operazioni, per tutte le Forze armate.

Art. 7.

Le disposizioni del presente bando hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 1941-XIX. E' data sanatoria per i maggiori assegni eventualmente corrisposti al personale militare e militarizzato dislocato nei territori indicati nel precedente art. 2 rispetto a quelli legittimamente loro spettanti sino alla data di entrata in vigore del presente bando.

Art. 8.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 30 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

Tabella dell'assegno speciale giornaliero per il personale militare e militarizzato

GRADO	A	B	C
1	2	3	4
Maresciallo d'Italia	190 —	171 —	142,50
Generale d'Armata	170 —	153 —	127,50
Generale di Corpo d'Armata	150 —	135 —	112,50
Generale di divisione	130 —	117 —	97,50
Generale di brigata	110 —	99 —	82,50
Colonnello	95 —	85,50	71,25
Tenente colonnello	80 —	72 —	60 —
Maggiore	70 —	63 —	52,50
1° Capitano	60 —	54 —	45 —
Capitano	60 —	54 —	45 —
1° Tenente	55 —	49,50	41,25
Tenente	55 —	49,50	41,25
Sottotenente	50 —	45 —	37,50
Aiutante di battaglia	40 —	36 —	30 —
Maresciallo maggiore	35 —	31,50	26,25
Maresciallo capo	30 —	27 —	22,50
Maresciallo ordinario	25 —	22,50	18,75
Sergente maggiore	12 —	10,80	9 —
Sergente	10 —	9 —	7,50
Caporale maggiore	8 —	7,20	6 —
Caporale	7 —	6,30	5,25
Soldato	6 —	5,40	4,50

Note:

a) L'assegno relativo agli ufficiali e sottufficiali è indicato al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare sul reddito e addizionali; quello relativo ai graduati e militari di truppa è indicato al netto da ogni ritenuta.

b) Si richiama la norma del penultimo comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 583.

(4627) MUSSOLINI

BANDO DEL DUCE DEL FASCISMO, PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO, COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI SU TUTTE LE FRONTI, 3 ottobre 1941-XIX.
Istituzione del Governatorato del Montenegro.

IL DUCE
PRIMO MARESCIALLO DELL'IMPERO
COMANDANTE DELLE TRUPPE OPERANTI
SU TUTTE LE FRONTI

Visto il R. decreto 10 giugno 1940-XVIII, n. 566, che ordina l'applicazione della legge di guerra nel territorio dello Stato;

Visto l'art. 6 del R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, che approva il testo della legge di guerra;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 della legge di guerra predetta;

Ordina:

Art. 1.

È istituito un Governatorato per il territorio del Montenegro, già facente parte dell'ex Regno di Jugoslavia, occupato dalle Forze armate italiane.

Alla nomina e, quando occorra, alla sostituzione del Governatore si provvede con ordinanza del Comando Supremo.

Art. 2.

Il Governatore del Montenegro ha ai suoi ordini le Forze armate dislocate nel territorio del Montenegro. Egli fa capo

al Ministero degli affari esteri per le questioni di ordine politico, civile e amministrativo, e al Comando Supremo per quelle di ordine militare.

Art. 3.

Il Governatore provvede con propria ordinanza alla istituzione e organizzazione dei servizi ed uffici necessari per l'esercizio dei poteri civili e militari a lui affidati.

Art. 4.

Per quanto concerne in particolare gli affari politici, civili e amministrativi, il Governatore provvede inoltre con apposita ordinanza alla istituzione di un commissariato civile, nonchè alla nomina di un commissario civile, che ne sarà a capo.

Art. 5.

Il Governatore del Montenegro ha sede in Cettigne.

Art. 6.

In caso di assenza o impedimento del Governatore, le funzioni a lui spettanti sono esercitate dal più elevato in grado, o, a parità di grado, dal più anziano dei comandanti militari alle sue dipendenze.

Art. 7.

Il presente bando è pubblicato mediante inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto dal giorno della sua data. Esso è altresì affisso nelle sedi dei Comandi di grandi unità dislocate nel territorio del Montenegro.

Dal Quartier generale delle Forze armate
addì 3 ottobre 1941-XIX

MUSSOLINI

(4628)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 8 novembre 1941-XX.

Riduzione di quantitativi di sostanze alimentari da prelevarsi per il controllo igienico-sanitario.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Considerato che, allo scopo di realizzare economie e di evitare turbamenti nell'approvvigionamento delle sostanze alimentari, è necessario ridurre i quantitativi previsti dalla legislazione vigente sulla vigilanza igienica per il prelevamento dei campioni di dette sostanze;

Sentiti i Ministeri dell'agricoltura e foreste e delle corporazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della vigilanza igienico-sanitaria, il prelevamento di campioni di olio di oliva, di burro e di altri olii e grassi, ove effettuato presso gli ammassi, deve essere fatto nella misura e con le modalità prescritte dalla legislazione vigente.

Il prelevamento di campioni delle sostanze sopraindicate, quando è fatto presso i rivenditori, deve essere contenuto nella seguente misura e ciascun campione deve essere diviso in tre parti uguali:

olii $cm.^3$ 300;
burro gr. 300;
altri grassi gr. 300.

Per ciascuna di dette sostanze, l'analisi dovrà essere sommaria e ridotta alle seguenti ricerche e determinazioni:

Olio di oliva:
caratteri organolettici;
grado rifrattometrico (Zeiss) a 25° C;
acidità totale espressa in acido oleico per conto grassi di sostanza;
numero di saponificazione;
ricerca degli olii di sesamo, di cotone, di arachide, dell'olio di oliva estratto con solvente e dell'olio minerale.

Burro:
caratteri organolettici;
acqua e sostanze volatili a 100-105°;
grasso e non grasso;
grado rifrattometrico (Zeiss) a 35° C;
grado di acidità;
numero degli acidi volatili e solubili e numero degli acidi volatili insolubili.

Per gli altri grassi ed olii, oltre ai caratteri organolettici, al grado rifrattometrico, all'acidità, si procederà ad una analisi sommaria per stabilire la natura del grasso o dell'olio e si ricercheranno le più comuni sofisticazioni.

Art. 2.

Ai fini della vigilanza igienico-sanitaria, il prelevamento di campioni di farina di frumento e di paste alimentari deve essere fatto nella misura e con le modalità prescritte dalla circolare del Ministero delle corporazioni P. 591 del 5 febbraio 1940-XVIII, salvo che non venga diversamente disposta dal Ministero dell'agricoltura e foreste, soltanto presso i centri di produzione.

Il prelevamento di campioni delle sostanze sopraindicate, quando è fatto presso i rivenditori, deve essere contenuto nella seguente misura e ciascun campione deve essere diviso in tre parti uguali:

farina di frumento gr. 300;
pasta alimentare gr. 450.

Per ciascuna di dette sostanze l'analisi dovrà essere sommaria e ridotta alle seguenti ricerche e determinazioni:

Farina di frumento:
caratteri organolettici;
acqua;
ceneri;
glutine;
cellulosa.

Pasta alimentare:
caratteri organolettici;
acidità, acqua, ceneri, cellulosa, azoto;
ricerca delle sostanze coloranti.

Nulla viene innovato per quanto riguarda il prelevamento di campioni di paste alimentari speciali delle quali sia consentita attualmente la fabbricazione.

Art. 3.

Ai fini della vigilanza igienico-sanitaria, il prelevamento di campioni di vino, aceto, formaggio, conserve, marmellate, gelatine e sciroppi deve essere fatto rispettivamente nella misura appresso indicata, ed essere diviso in tre parti uguali:

vino l. 1,5;
aceto l. 1,5;
formaggio gr. 300;
conserve, marmellate, gelatine, sciroppi gr. 300.

Per ciascuna di dette sostanze, l'analisi dovrà essere limitata alle ricerche e determinazioni più essenziali, in rapporto al quesito formulato dall'autorità che ha proceduto al prelevamento.

Art. 4.

Su ciascuna partita delle sostanze di cui ai precedenti articoli non potrà essere effettuato, presso il rivenditore, più di un prelevamento.

Del prelevamento avvenuto fa fede il verbale di prelevamento in possesso del rivenditore.

Art. 5.

Ove circostanze eccezionali lo consiglino, l'autorità sanitaria, in deroga a quanto dispongono gli articoli 1, 2 e 3 potrà ordinare prelevamenti presso il rivenditore di campioni di olio di oliva, di burro, di altri olii e grassi, di farina di frumento, di pasta alimentare, di vino, aceto, formaggio, marmellate, gelatine e sciroppi nella misura prescritta dalla legislazione vigente.

Ove circostanze eccezionali lo consiglino, la medesima autorità sanitaria in deroga a quanto dispone l'art. 3, potrà ordinare che, presso il rivenditore, vengano ripetuti prelevamenti sulla medesima partita di merce.

Art. 6.

Il presente decreto avrà efficacia fino alla cessazione dello stato di guerra ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(4609)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che in data 27 novembre 1941-XX il Ministro per i lavori pubblici ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, recante disposizioni limitative dell'attività edilizia privata in dipendenza dello stato di guerra.

(4630)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Variazioni all'elenco « C » delle aziende industriali e commerciali appartenenti a cittadini italiani di razza ebraica

CONSIGLIO PROVINCIALE DELLE CORPORAZIONI DI SONDRIO

Salamon Adalberto fu Simeone, nato a Baiamare (Ungheria) l'11 aprile 1896, domiciliato a Chiuro, via Rusca n. 4. Iscritto nel registro delle ditte di questo Ufficio il 14 ottobre 1941-XIX, al numero d'ordine 8738, per l'esercizio di farmacia di diritto trentennale, situata in Chiuro (Sondrio).

(4612)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 20 novembre 1941-XX è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di S. Marco Rogiano Stazione, in provincia di Cosenza.

(4613)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Sutera, in liquidazione, con sede in Sutera (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 2 marzo 1938-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria di prestiti di Sutera, con sede nel comune di Sutera (Caltanissetta), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduto il proprio provvedimento in data 23 agosto 1939-XVII con il quale il rag. Girolamo Virgadamo è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione del predetto commissario liquidatore;

Dispone:

L'avv. Ferdinando Fiandaca di Angelo è nominato commissario liquidatore della Cassa agraria di prestiti di Sutera, avente sede nel comune di Sutera (Caltanissetta), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal Capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del rag. Girolamo Virgadamo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4601)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Assegnazione dei premi « Nicola Vacchelli » per l'anno 1940-XIX presso il Consiglio nazionale delle ricerche

La Commissione di amministrazione della « Fondazione Nicola Vacchelli » adunatasi il giorno 25 ottobre 1941-XIX, nella sede del Consiglio nazionale delle ricerche, ha deliberato di assegnare come segue i premi « Nicola Vacchelli » di L. 5000 ciascuno, di cui al bando di concorso in data 24 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 1° aprile 1940-XVIII:

a) il premio di carattere geografico, al dott. Roberto Pracchi, assistente di geografia nell'Università cattolica del S. Cuore;

b) il premio di carattere geodetico, topografico e cartografico, al dott. ing. Antonio Marussi, ingegnere geografo aggiunto dell'Istituto geografico militare.

La Commissione ha deliberato inoltre di rivolgere agli altri concorrenti dott. ing. Domenico Digiesi, ingegnere geografo capo dell'Istituto geografico militare, ed al sig. Tullio Del Lungo, disegnatore dell'Istituto medesimo, un voto di plauso.

Roma, addì 17 novembre 1941-XX

Il presidente della Commissione d'amministrazione
GIANNINI

(4614)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Variante al concorso a posti per vice segretario in prova nel ruolo ordinario della categoria di concetto (gruppo A, grado 11°) presso l'Istituto centrale di statistica.

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO D'ITALIA

Visto il bando di concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo ordinario della categoria di concetto, con riserva di posto in ruolo, presso l'Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica, in Roma, in data 15 luglio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1941-XIX;

Viste le lettere della Presidenza del Consiglio dei Ministri numero 27265-1175-2-22/1.3.1 del 10 ottobre 1941-XIX e n. 29003/1175/2.22/1.3.1 del 31 ottobre 1941-XX, con le quali è stata concessa l'autorizzazione per l'aumento da sei a otto del numero dei posti messi a concorso e per la proroga dei termini di chiusura del concorso stesso;

Notifica:

Art. 1.

Il numero dei posti di vice segretario in prova (gruppo *A*, grado 11°) nel ruolo ordinario della categoria di concetto, con riserva di posto in ruolo, presso l'Amministrazione dell'Istituto centrale di statistica, di cui al bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 202 del 28 agosto 1941-XIX, è aumentato da sei a otto.

Analogamente da sei ad otto sono aumentati i posti per altro concorso di vice segretario in prova nel ruolo predetto, riservato esclusivamente a favore dei richiamati alle armi che abbiano preso parte alle operazioni belliche dell'attuale guerra, e che sarà indetto a guerra ultimata, dopo il congedamento dal servizio militare di tali richiamati.

Art. 2.

Il termine perentorio per la presentazione delle domande e dei relativi documenti, fissato con l'art. 3 del bando di concorso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 202 del 28 agosto 1941-XIX, è prorogato al 31 dicembre 1941-XX.

Coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi per mobilitazione, potranno produrre entro detto periodo, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti non oltre il 31 gennaio 1942-XX.

Il presente avviso di notifica sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 8 novembre 1941-XX

(4607) *Il presidente*: FRANCO SAVORGNAN

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Avviso di rettifica

Nel « Diario delle prove scritte dei concorsi a posti vari nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato » pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 3 novembre c. a., si deve leggere, per quanto si riferisce al concorso a posti di sorvegliante lavori, che le prove scritte di tale concorso avranno luogo in Roma nei giorni 9, 10, 11 dicembre 1941, anzichè nei soli giorni 10 ed 11 di detto mese.

(4615)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria generale del concorso a due posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale dipendente dall'Amministrazione finanziaria e successive variazioni;

Vista la legge 25 gennaio 1940, n. 4, che ha riordinato i ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1939 col quale - tra l'altro - venne indetto un concorso a due posti di operaio in prova nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane ed imposte indirette ed il successivo decreto Ministeriale 30 gennaio 1941-XIX col quale venne prorogato il termine della presentazione delle domande di ammissione al concorso stesso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione incaricata di sottoporre gli aspiranti ai posti suddetti alla prova pratica di esame prescritta dall'art. 9 dell'anzidetto decreto Ministeriale 29 ottobre 1939;

Visti gli atti della Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento della suddetta prova pratica di esame;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, che reca norme a favore degli orfani di guerra e successive estensioni;

Visto il R. decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, che reca provvedimenti per l'incremento demografico della Nazione, convertito, con modificazioni, in legge 3 gennaio 1939, n. 1;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata in seguito al risultato della prova pratica di esame stabilita dall'art. 9 del bando di concorso a due posti di operaio in prova, nel ruolo del personale subalterno dei Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette, indetto - tra l'altro - con decreto Ministeriale 29 ottobre 1939-XVIII:

1. Petrelli Aldo, coniugato . . . . . punti 31
2. Siligardi Primo, coniugato. . . . . » 30,75
3. Martino Ettore, coniugato . . . . . » 30,50
4. Giordani Fernando, coniugato . . . . » 30
5. Landi Francesco, orfano di guerra, coniug. » 27,50

Art. 2.

I sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Petrelli Aldo, coniugato;
2. Landi Francesco, orfano di guerra, coniugato.

Art. 3.

I sottoindicati sono dichiarati idonei nel concorso medesimo nell'ordine seguente:

1. Siligardi Primo
2. Martino Ettore
3. Giordani Francesco.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1941-XIX

(4634) *Il Ministro*: DI REVEL

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.